



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 20 DEL 18/07/2025

OGGETTO: Approvazione schema scrittura transattiva per la definizione bonaria del giudizio pendente tra i Sigg.ri Di Giorgio Alfio (DGRLFA68T28E532Y) e Di Giorgio Alfio (DGRLFA70S05E532I) sia in proprio che n. q. di rappresentanti legali dell'Azienda Agricola Badiula S.S. (P. IVA 013204087) di cui all'ordinanza del 20.08.2014 (R.G. n. 90100252/2012) e dell'ordinanza del 02.03.2016 (R.G. n. 3947/2015) rese dal Tribunale di Siracusa - **Provvedimenti conseguenti.**

L'anno duemilaventicinque il giorno **18** del mese di **LUGLIO**, il Dr. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n°23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dr. Geol. Gaetano Punzi nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n°9 del 17/06/2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12.9.2017 e n.468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali

“mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.6.2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell’1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la Determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito.



VISTA l’ordinanza del 20.08.2014 resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n. 90100252/2012 R.G. promosso dai Sigg.ri Di Giorgio Alfio n. il 28.12.1968 (DGRLFA68T28E532Y) e Di Giorgio Alfio n. il 05.11.1970 (DGRLFA70S05E532I) sia in proprio che n. q. di rappresentanti legali dell’ Azienda Agricola Badiula S.S. (P. IVA 013204087) con sede a Lentini (Sr) in via “*Cortile Tribulato*” n. 6 presso lo Studio Legale Associato Tribulato;

VISTA l’ulteriore ordinanza del 02.03.2016 resa dal medesimo Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n. 3947/2015 R.G. promosso dalle stesse parti come sopra individuate con il riconoscimento di un credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica10 Siracusa della somma complessiva di € 245.517.69;

CHE il credito vantato derivava dalla quantificazione del risarcimento dei danni a seguito degli allagamenti subiti dai fondi agricoli dei creditori negli anni 2011 – 2012 e precipuamente pari a: €175.830,00, devalutata al 2012 e rivalutata anno per anno, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, per complessive €225.159,28, oltre al pagamento delle spese processuali, le spese vive, i compensi dei CTU, i compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA., diritti di cancelleria, spese di notifica e interessi per complessive €19.738,28, in aggiunta alle spese dell’atto di precetto quantificate in €620,13, così per un totale di €245.517.69;

VISTA la deliberazione n. 48 del 1.08.2016 con la quale l’intestato Ente stipulava con i creditori una transazione in data 3.08.2016, prot. 5022, con la quale si conveniva di portare in parziale compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, i ruoli consortili emessi e da emettere in capo alla ditta creditrice che non erano ancora stati pagati;

CHE a fronte dell’accordo transattivo raggiunto il Consorzio provvedeva ad effettuare il discarico dei ruoli intestati ai creditori, scomputando gradualmente l’importo dei ruoli sul maggior importo dovuto a titolo di risarcimento;

CHE, tuttavia, l’accordo transattivo ed i relativi discarichi dei tributi compensavano solo parzialmente la maggior somma dovuta dai creditori;

CHE i creditori promuovevano differenti azioni giudiziarie per il soddisfo del dovuto e, tra l’altro, notificavano al Consorzio atto di precetto e intimazione di pagamento (somma intimata a pagare €245.517,69) a mezzo Racc. del 21.02.2023, assunto al protocollo consortile in pari data al n. 960, in forza dell’ordinanza del 02.03.2016 resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n.3947/2015

R.G. e dell'ordinanza del 20.08.2014 resa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n.90100252/2012 R.G. per l'integrale pagamento delle somme disposte dal Tribunale di Siracusa;

CHE, in pendenza del giudizio di opposizione al precetto instauratosi, i creditori promuovevano atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Siracusa notificato al Consorzio a mezzo Racc. in data 12.04.2023 ed assunto al protocollo consortile in data 13.04.2023 al n. 1983, per il pagamento dell'integrale somma di cui alle ordinanze già menzionate – somma oggetto di pignoramento €368.276,53;

CHE nella procedura esecutiva anzidetta interveniva altro creditore nella persona dell' Avv. Giuseppe Vaccaro del Foro di Siracusa con atti depositati del 17/07/2023 e il 19/12/2024 per crediti rispettivamente di €198.520,50 ed €57.751,92 oltre accessori e spese successive, con richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma pignorata, utilizzata dal giudice dell'esecuzione in data 04/02/2025;

VISTA la nota assunta agli atti consortili con prot. 3355 del 26.07.2024 i Sigg.ri Di Giorgio Alfio/Azienda Agricola Badiula S.S. attraverso il proprio procuratore Avv. Tribulato hanno avanzato una proposta transattiva per la definizione della controversia;

VISTA la bozza di scrittura transattiva materialmente allegata in bozza alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale i Sigg.ri Di Giorgio, come sopra individuati, a fronte del pagamento della somma omnicomprensiva di €235.000,00 omnia, tutto incluso e nulla escluso, non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e causale connessa e dipendente, direttamente e/o indirettamente dai titoli giudiziari in premessa citati, ivi compresi gli interessi, rilasciando nel contempo a favore del Consorzio ampia e liberatoria quietanza di saldo e con riserva di produzione della dichiarazione da parte del Tribunale di Siracusa dell'estinzione della procedura esecutiva pendente;

VISTO il parere legale reso dall'Avv. Eleonora D. Bruno – componente dell' Ufficio Legale Interconsortile, in data 07/07/2025 ed acquisito al protocollo dell'Ente il 08/07/2025 al prot. n. 2167 nel quale si afferma la convenienza di una soluzione transattiva;

RITENUTO di accedere alla proposta di accordo transattivo per la totale definizione della controversia di che trattasi con i Sigg.ri Di Giorgio, come sopra individuati, alle condizioni sopra indicate;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Con il parere favorevole del Vice Direttore generale,

D E L I B E R A

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO del parere legale rilasciato dall'Avv. Eleonora D. Bruno – componente dell' Ufficio Legale Interconsortile – in data 07/07/2025 ed acquisito al protocollo dell'Ente il 08/07/2025 al n. 2167;

DI TRANSIGERE ai sensi dell'art. 1965 c.c. la pendenza economica con i Sigg.ri Di Giorgio Alfio (DGRLFA68T28E532Y) e Di Giorgio Alfio (DGRLFA70S05E532I) sia in proprio che n. q. di

rappresentanti legali dell' Azienda Agricola Badiula S.S. (P. IVA 013204087) alle condizioni indicate in parte motiva, mediante il versamento a stralcio in unica soluzione dell'importo omnicomprendivo di €235.000,00 omnia, tutto incluso e nulla escluso, non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e causale connessa e dipendente, direttamente e/o indirettamente dai titoli giudiziari in premessa citati, ivi compresi gli interessi, rilasciando nel contempo a favore del Consorzio ampia e liberatoria quietanza di saldo e con riserva di produzione della dichiarazione da parte del Tribunale di Siracusa dell'estinzione della procedura esecutiva pendente;

DI APPROVARE per l'effetto la bozza di scrittura privata allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante a tacitazione di ogni pretesa vantata dai Sigg.ri Di Giorgio, come sopra individuati, per le causali descritte, autorizzandone la sottoscrizione;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile;

DI TRASMETTERE copia del presente atto Sigg.ri Di Giorgio c/o il loro procuratore, nonché, all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio VI Vigilanza;

DI MUNIRE il presente provvedimento di esecutività immediata stante l'urgenza.

Il Vice Direttore Generale

Dott. Geol. Punzi Gaetano

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello



Punzi
Gaetano
18.07.2025
13:01:18
GMT+01:00



Nome: Ferrantello Calogero
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur
Data: 18/07/2025

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

SCRITTURA TRANSATTIVA

L'anno duemilaventiCINQUE, il giorno _____del mese di **LUGLIO**, tra il **Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa**, con sede in Lentini (SR), via Agnone, n. 68, (C.F. 91007400897) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Calogero Ferrantello, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale,

da una parte

ed i Sigg.ri **Di Giorgio Alfio** n. il 28.12.1968 (DGRLFA68T28E532Y) e **Di Giorgio Alfio** n. il 05.11.1970 (DGRLFA70S05E532I) sia in proprio che n. q. di rappresentanti legali dell' **Azienda Agricola Badiula S.S.** (P. IVA 013204087) con sede a Lentini (Sr) in via "*Cortile Tribulato*" n. 6 presso lo Studio Legale Associato Tribulato che li rappresenta;

dall'altra

con la presente scrittura privata da valere occorrendo ad ogni effetto di legge, sottoscritta dalle parti con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge, si stipula e conviene quanto appresso cui

- si premette –

- Che in virtù dell'ordinanza del 02.03.2016 resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n. 3947/2015 R.G. e dell'ordinanza del 20.08.2014 resa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 90100252/2012 R.G. i Sigg.ri Di Giorgio come sopra individuati vantavano un credito nei confronti del Consorzio di Bonifica10 Siracusa della somma complessiva di € 245.517.69;

- Che quanto dovuto dai creditori derivava dalla quantificazione del risarcimento dei danni a seguito degli allagamenti subiti dai fondi agricoli degli stessi negli anni 2011 – 2012 e precipuamente pari a: €175.830,00, devalutata al 2012 e rivalutata anno per anno, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, per complessive €225.159,28, oltre al pagamento delle spese processuali, le spese vive, i compensi dei CTU, i compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA., diritti di cancelleria, spese di notifica e interessi per complessive €19.738,28, in aggiunta alle spese dell'atto di precetto quantificate in €620,13, così **per un totale di €245.517.69;**

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

- Che l'Amministrazione consortile con deliberazione n. 48 del 1.08.2016 stipulava con i ricorrenti una transazione in data 3.08.2016, prot. 5022, con la quale si conveniva di portare in parziale compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, i ruoli consortili emessi e da emettere in capo alla ditta creditrice che non erano ancora stati pagati;
- Che a fronte dell'accordo transattivo raggiunto il Consorzio provvedeva ad effettuare il discarico dei ruoli intestati ai creditori, scomputando gradualmente l'importo dei ruoli sul maggior importo dovuto a titolo di risarcimento;
- Che, tuttavia, l'accordo transattivo ed i relativi discarichi dei tributi compensavano solo parzialmente la maggior somma dovuta dai creditori;
- Che questi ultimi notificavano al Consorzio ricorso innanzi al TAR Catania, RG. n. 2179/2018, per l'ottemperanza dei titoli ed il pagamento dell'intera somma originariamente dovuta;
- Che il Consorzio si costituiva nel giudizio con l'Avv. Eva Castro, con Studio Legale in Assoro (EN);
- Che con Sentenza n. 02325/2020 Reg. Prov. Coll. il T.A.R. rigettava il ricorso in quanto la richiesta di parte ricorrente, alla luce della sopravvenuta transazione, non trovava più precisa corrispondenza nel titolo di cui era stata chiesta l'esecuzione in quanto superata dal nuovo e successivo accordo tra le parti;
- Che successivamente i creditori notificavano al Consorzio atto di precetto e intimazione di pagamento (somma intimata a pagare €245.517,69) a mezzo Racc. del 21.02.2023, assunto al protocollo consortile in pari data al n. 960, in forza dell'ordinanza del 02.03.2016 resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n.3947/2015 R.G. e dell'ordinanza del 20.08.2014 resa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n.90100252/2012 R.G. per l'integrale pagamento delle somme disposte dal Tribunale di Siracusa;
- Che l'Ente consortile muoveva opposizione all'atto di precetto;
- Che in pendenza del giudizio avverso l'atto di precetto i creditori promuovevano atto di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Siracusa notificato al Consorzio a mezzo Racc. in data 12.04.2023 ed assunto al protocollo consortile in data 13.04.2023 al n. 1983, per il pagamento dell'integrale somma di cui alle ordinanze già menzionate – somma oggetto di pignoramento €368.276,53; il Consorzio muoveva opposizione il cui procedimento è pendente (21.05.2025);

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

- Che con la Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25, art. 22, comma 27, l'Amministrazione Regionale ha stanziato un contributo straordinario in favore Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 745/2023 anzi indicata;
- Che nel procedimento è avvenuto l'intervento da parte del creditore Avv. Giuseppe Vaccaro del Foro di Siracusa con atti depositati del 17/07/2023 e il 19/12/2024 per crediti rispettivamente di €198.520,50 ed €57.751,92 oltre accessori e spese successive, con richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma pignorata, utilizzata dal giudice dell'esecuzione in data 04/02/2025;
- Che con nota assunta agli atti consortili con prot. 3355 del 26.07.2024 i Sigg.ri **Di Giorgio Alfio/Azienda Agricola Badiula S.S.** attraverso il proprio procuratore Avv. Tribulato hanno avanzato una proposta transattiva per la definizione della controversia;

* * *

Tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le parti sono addivenute alla determinazione di definire bonariamente ogni pendenza tra loro esistente e, a tal fine, convengono quanto appresso:

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente transazione.

* * *

Art. 1) Il Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa, a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza dell'ordinanza del 02.03.2016 resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n. 3947/2015 R.G. e dell'ordinanza del 20.08.2014 resa dal medesimo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 90100252/2012 R.G. citate in premessa e da considerare ad ogni effetto qui integralmente riportate e trascritte, si obbliga a versare ai Sigg.ri Di Giorgio Alfio n. il 28.12.1968 (DGRLFA68T28E532Y) e Di Giorgio Alfio n. il 05.11.1970 (DGRLFA70S05E532I) sia in proprio che n. q. di rappresentanti legali dell' Azienda Agricola Badiula S.S. (P. IVA 013204087) con sede a Lentini (Sr) in via "*Cortile Tribulato*" n. 6 presso lo Studio Legale Associato Tribulato che li rappresenta, che a tale titolo accettano, la complessiva e omnicomprensiva somma di **€235.000,00** omnia tutto incluso e nulla escluso. Le parti concordano che la predetta somma di €235.000,00 verrà

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

pagata ai sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. per il tramite dell'ordinanza di assegnazione che, su congiunta richiesta delle parti, per il tramite dei rispettivi difensori costituiti, della presente, sarà emessa in seno alla procedura esecutiva mobiliare r.g.e.s.745/2023, per come precisato al paragrafo che segue.

In occasione della prossima udienza del 21.07.2025 della procedura esecutiva di cui sopra, il Consorzio e i sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S., per il tramite dei rispettivi difensori costituiti, compariranno innanzi al G.E.: a) dando atto che è intervenuto un accordo in merito alla controversia oggetto dell'opposizione all'esecuzione formulata dal Consorzio; b) che in ragione di tale intesa, il Consorzio dichiara di rinunciare all'opposizione all'esecuzione spiegata e i sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. accettano la rinuncia, con spese compensate; c) i Sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. e il Consorzio congiuntamente dichiarano che i creditori procedenti intendono limitare la propria pretesa oggetto di esecuzione alla minor somma di € 235.000,00 interessi, spese e accessori inclusi; d) le parti, in attuazione del citato accordo, congiuntamente chiedono al giudice di assegnare ai sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. le somme pignorate sino al detto importo concordato di € 235.000,00. Una volta emessa l'ordinanza di assegnazione somme, i sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. provvederanno a notificarla ai terzi pignorati al fine di ottenere il pagamento dell'importo innanzi indicato.

I Sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. (P. IVA 013204087) come sopra rappresentati, dichiarano che, con il pagamento della superiore somma di € 235.000,00 con le modalità innanzi previste (emissione dell'ordinanza di assegnazione somme e successivo pagamento da parte dei terzi) non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e causale comunque connessa e dipendente, direttamente e/o indirettamente dai titoli in premessa citati, ivi compresi interessi e spese, dichiarandosi ad ogni effetto sin d'ora pienamente soddisfatti e rilasciando nel contempo a favore del Consorzio ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Art. 2) Il Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa ed i Sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. dichiarano e si danno reciprocamente atto che con la presente

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

transazione hanno inteso definire totalmente e senza eccezione alcuna i rapporti tra gli stessi intercorrenti derivanti da tutti i titoli, in premessa citati e qui da intendersi tutti riportati e trascritti.

Le parti precisano altresì che la mancata emissione da parte del G.E. dell'ordinanza di assegnazione somme per l'importo nominale innanzi concordato ed omniacomprendivo e il mancato successivo pagamento da parte dei terzi pignorati, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo con facoltà per i Sigg.ri Di Giorgio/Azienda Agricola Badiula S.S. di procedere per il recupero dell'intero residuo credito, restando comunque anche in tale ipotesi definitivamente superato e privo di effetti il precedente accordo di cui alla scrittura del 3.08.2016, prot. 5022. Le parti precisano altresì che la presente scrittura privata non ha carattere novativo.

Art. 3) Per tutto quanto non previsto dal presente atto le parti contraenti espressamente si richiamano alla normativa vigente in materia;

Art. 4) Le spese per la registrazione della presente scrittura saranno sopportate dalla parte inadempiente che avrà dato causa alla registrazione medesima;

Art. 5) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo e, in particolare, in relazione alla sua validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Siracusa.

La presente scrittura è sottoscritta dai rispettivi difensori costituiti delle parti per la rinuncia alla solidarietà e ad ogni altro effetto previsto anche dalla legge professionale.

La presente scrittura composta da - 6 - pagine, redatta in formato digitale, viene dalle parti letta, approvata e sottoscritta da remoto con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge da:

Il Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello n.q.

Avv. Eva Castro

Avv. Filadelfo Tribulato
Per la rinuncia alla solidarietà professionale

SCHEMA SCRITTURA TRANSATTIVA

Di Giorgio Alfio

(DGRLFA68T28E532Y)

rappresentante legale Azienda Agricola Badiula S.S.

Di Giorgio Alfio

(DGRLFA70S05E532I)

rappresentante legale dell'Azienda Agricola Badiula



A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole di cui al sovraesteso accordo sono state oggetto di specifica trattativa e corrispondono esattamente alla loro volontà sicché approvano, accettano e sottoscrivono i patti ivi contenuti di cui dall'articolo 1 (premesse) e all'articolo 8 (foro competente e rinvio).

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello n.q.

Avv. Eva Castro

Avv. Filadelfo Tribulato

Per la rinuncia alla solidarietà professionale

Di Giorgio Alfio

(DGRLFA68T28E532Y)

rappresentante legale Azienda Agricola Badiula S.S.

Di Giorgio Alfio

(DGRLFA70S05E532I)

rappresentante legale dell'Azienda Agricola Badiula S.S.